



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Liceo Statale delle Scienze Umane e Linguistico "Carlo Porta" di Monza

Via della Guerrina, 15 - 20900 Monza

Tel. 0392023118 - E-mail: mbpm06000e@istruzione.it - PEC: mbpm06000e@pec.istruzione.it

Sito Web: www.carloportamonza.edu.it

Codice Fiscale: 85013990156 - Codice Meccanografico: MBPM06000E

Codice IPA: istsc_mipm06000n - Codice Univoco FE: UFCVJF

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Approvato con Delibera n. 29 del Collegio dei docenti del 04/11/2025

Approvato con Delibera n. 37 del Consiglio d'Istituto del 19/11/2025

INDICE

Premessa	3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	3
ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	3
<i>Diritti</i>	<i>4</i>
<i>Doveri</i>	<i>4</i>
REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO	5
<i>ART. 1 - Premesse</i>	<i>5</i>
<i>ART. 2 - Aggravanti/attenuanti</i>	<i>5</i>
<i>ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente</i>	<i>5</i>
<i>ART. 4 Valutazione del Comportamento</i>	<i>6</i>
<i>ART. 5 Attività a seguito di sospensione</i>	<i>6</i>
<i>ART. 6 Mancanze disciplinari – Sanzioni – Organi competenti</i>	<i>7</i>
<i>ART. 7 - Organi competenti a comminare le sanzioni</i>	<i>11</i>
<i>ART. 8 - Aspetti procedurali</i>	<i>12</i>
a) Avvio del procedimento	12
b) Formalizzazione dell'istruttoria e contraddittorio	12
c). Obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine	13
<i>ART. 9 - Impugnazioni</i>	<i>13</i>
<i>ART. 10 - Organi di garanzia</i>	<i>13</i>
Organo di Garanzia interno	13
Organo di garanzia regionale	14

Premessa

Il presente Regolamento disciplinare d'Istituto ha come finalità l'educazione degli studenti all'osservanza delle regole, al rispetto degli altrui diritti e all'impegno nell' adempimento dei propri doveri; nello specifico, si propone di promuovere l'acquisizione della consapevolezza dei comportamenti che trasgrediscono le regole condivise e del loro disvalore, al fine di recuperare valori di convivenza sociale e civile, favorire la crescita del senso di identità, appartenenza e responsabilità. La sanzione disciplinare non è quindi fine a sé stessa, ma è un mezzo per raggiungere l'obiettivo educativo.

L'intervento disciplinare è autonomo e non influisce in alcun modo sulla valutazione del profitto dello studente, fermo restando che la responsabilità disciplinare è personale. I contenuti del presente Regolamento sono definiti coerentemente con quanto stabilito dal Patto educativo di corresponsabilità. La struttura del Regolamento rispetta le indicazioni date dal Vademecum GPDR 2023 della Direzione Scolastica Regionale e successive integrazioni e modificazioni.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento d'istituto fa riferimento ai seguenti testi legislativi:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal successivo DPR 21 novembre 2007, n.235 - Nota MIM 31 luglio 2008 Prot. 3602/P0 – Nota USR Lombardia Prot. 26667 del 5 agosto 2008, Dpr. n. 134 dell'8 agosto 2025 e successive integrazioni e modificazioni;
- Circolare MIM 4 luglio 2008;
- Direttiva MIM n.16 del 5 febbraio 2007 (linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo); Legge 71/2017 integrata da Legge 70/2024;
- Direttiva MIM n.30 del 15 marzo 2007 (uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici);
- Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole);
- DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti);
- L. 241/1990 e successive modifiche e D.P.R. 184/2006 "Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi";
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo ((MIUR 13.01.2021) - “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12.2022);
- L. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo” come modificata e integrata dalla successiva L. 70/2024;
- Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”);
- Regolamento DPR 122/2009;
- Dlgs n. 62/2017;
- Linee Guida per l’educazione civica Decreto del MIM n. 183/2024;
- Legge 107/2015;
- Dpr 275/1999;
- Legge 104/1992;
- Circolare ministeriale Prot. 3392 del 16/06/2025 “Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”;
- Regolamento relativo all'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili a scuola del Liceo Carlo Porta di Monza.

ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Con riferimento al DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal successivo DPR 21 novembre 2007, n.235 - Nota MIM 31 luglio 2008 Prot. 3602/P0 – Nota USR Lombardia Prot. 26667 del 5 agosto 2008, DPR. n. 134 dell'8 agosto 2025 e successive integrazioni e modificazioni, si

ribadiscono le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti declinate in diritti e doveri, di cui all'articolo 2 e 3 del citato Decreto e parte fondante della finalità dello Statuto.

Diritti

1) Diritto di formazione.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. *(omissis)*

2) Diritto di riservatezza.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. In particolare, i minori, in quanto "persone fisiche vulnerabili" (punto n. 75 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")) meritano "una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali" (punto n. 38 del GDPR).

3) Diritto di informazione.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4) Diritto di partecipazione e valutazione

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. *(omissis)*

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. *(omissis)*

5) Diritto di consultazione

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6) Diritto di apprendimento e scelta

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. *(omissis)*

7) Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. *(omissis)*

8) Diritto di garanzia all'ambiente di sviluppo culturale

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con Bisogni Educativi Speciali;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9) Diritto di assemblea

La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.

10) Diritto di associazione

(omissis)...l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. *(omissis)*

Doveri

1) Doveri di frequenza e impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2) Doveri di rispetto altrui

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

3) **Dovere di comportamento**

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi declinati nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

4) **Dovere di rispetto delle disposizioni**

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti d'Istituto.

5) **Dovere di rispetto delle strutture ed attrezzature**

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6) **Dovere di rispetto dell'ambiente**

Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, aver cura e rendere accogliente tutti gli ambienti scolastici come importante fattore di qualità della vita della scuola.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

ART. 1 - Premesse

Nel classificare le mancanze disciplinari e le relative sanzioni si è seguito un criterio di gradualità e proporzionalità.

Le sanzioni disciplinari hanno innanzitutto una funzione educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno, in modo da condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a realizzare dei comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria".

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

ART. 2 - Aggravanti/attenuanti

Nell'individuazione di una mancanza disciplinare si tiene conto anche di eventuali attenuanti o aggravanti.

Si considerano attenuanti:

- l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi;
- la involontarietà.

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità.

Si considerano aggravanti:

- il livello di pericolosità del comportamento scorretto
- la reiterazione di un comportamento scorretto
- il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente

- annotazione scritta
- nota disciplinare scritta

- ammonizione scritta (censura)
- allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) da 1 a 15 giorni
- allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico
- esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

A discrezione dell'organo deputato ad irrogare la sanzione, l'allontanamento temporaneo dalla scuola potrà essere sostituito da "sospensione con obbligo di frequenza", al fine di non privare l'alunno della possibilità di frequentare le lezioni curriculari o di non compromettere la validità dello scrutinio finale.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni dovrà essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Tra le sanzioni disciplinari tendenti al recupero dello studente, si individuano: attività di approfondimento finalizzate al recupero della mancanza disciplinare; attività in favore della comunità scolastica, come la pulizia di locali ed aree esterne, servizio in biblioteca, supporto didattico e non ad allievi in difficoltà, partecipazione ad attività di volontariato organizzate dalla scuola senza riconoscimento di credito formativo. Questo elenco a puramente funzione esemplificativa e non esaustiva, pertanto l'Organo competente all'irrogazione della sanzione potrà individuare altre attività che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica del proprio comportamento.

Le misure sopra richiamate si configurano, non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

ART. 4 Valutazione del Comportamento

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

Per le classi quinte, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal presente regolamento, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

Per le classi quinte, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

ART. 5 Attività a seguito di sospensione

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Il Consiglio di classe individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, deliberate dal Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Le convenzioni con enti, associazioni e enti del Terzo settore disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente all'istituzione scolastica eventuali assenze.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui sopra, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, il nostro Istituto promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

ART. 6 Mancanze disciplinari – Sanzioni – Organi competenti

Le mancanze disciplinari indicate nelle tabelle che seguono hanno valore esemplificativo e non esaustivo.

Gli organi deputati alla irrogazione delle sanzioni possono quindi punire ulteriori comportamenti in base alla loro analogia con quelli individuati nelle tabelle.

TAB. A

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari lievi	1. non tenere con cura il proprio materiale	annotazione scritta; se il comportamento è reiterato: nota disciplinare	Docente
	2. non svolgere regolarmente e con cura il lavoro assegnato a casa e a scuola	annotazione scritta; se il comportamento è reiterato: nota disciplinare	Docente
	3. dimenticare il materiale didattico	annotazione scritta; se il comportamento è reiterato: nota disciplinare	Docente

	4. disturbare e/o svolgere attività non pertinenti durante la lezione	annotazione scritta; se il comportamento è reiterato: nota disciplinare	Docente
	5. usare un linguaggio e un comportamento non consoni all'ambiente scolastico	nota disciplinare	Docente
	6. mancanza di rispetto verso l'ambiente scolastico: lo studente manomette e/o sporca gli arredi dell'aula o altri spazi della scuola	nota disciplinare	Docente
	7. rifiutare l'invito a riporre il cellulare nell'apposito contenitore di sicurezza presente in aula dall'inizio dell'orario scolastico	nota disciplinare	Docente
	8. rimanere fuori dall'aula oltre il necessario durante le ore di lezione o nei cambi d'ora e/o uscire dall'aula senza autorizzazione	nota disciplinare	Docente
	9. raro, sporadico comportamento offensivo o denigratorio verso persone	nota disciplinare	Docente
	10. mancata osservanza delle disposizioni date dal personale scolastico	nota disciplinare	Docente/DS
	11. cedere a terzi le proprie credenziali di accesso al registro elettronico	ammonizione scritta	Consiglio di classe
	12. violazione dei regolamenti dei laboratori e/o degli spazi attrezzati, se non riferiti ad eventi descritti nelle seguenti TAB. B (mancanze gravi) e TAB. C (mancanze gravissime)	nota disciplinare	Docente

TAB. B

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravi	1. usare un linguaggio scurrile (turpiloquio, bestemmie) e/o offensivo nei confronti dei compagni, del personale della scuola, esperti e personale esterno	nota disciplinare	Docente
	2. copiatura durante una verifica, anche attraverso l'uso di dispositivi elettronici	nota disciplinare con eventuale annullamento della prova, senza possibilità di recupero, a discrezione del docente	Docente

	3. uso del cellulare non riposto nell'apposito contenitore oppure uso scorretto di altri dispositivi elettronici	nota disciplinare	Docente
	4. presenza di due o più note disciplinari per rifiuto di depositare il cellulare (cfr TAB. A n. 7) o per uso del cellulare o per uso scorretto di altri dispositivi elettronici (cfr TAB. B n. 3)	nota disciplinare e possibile abbassamento del voto di condotta che non può superare otto/decimi	Docente Consiglio di classe
	5. non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	ammonizione scritta e sanzioni previste dal Regolamento concernente il divieto di fumo Prot. 0001666/U del 05/03/2024	Consiglio di classe Preposti delegati dal DS
	6. tenere comportamenti scorretti durante le Assemblee di istituto	Nota disciplinare o, in base alla gravità, ammonizione scritta	Consiglio di classe
	7. falsificare firme e/o valutazioni	sospensione da 1 a 3 gg,	Consiglio di classe
	8. non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	ammonizione scritta e sanzioni previste dal Regolamento concernente il divieto di fumo Prot. 0001666/U del 05/03/2024	Consiglio di classe Preposti delegati dal DS
	9. tenere comportamenti scorretti durante le Assemblee di istituto	Nota disciplinare o, in base alla gravità, ammonizione scritta	Consiglio di classe
	10. falsificare firme e/o valutazioni	sospensione da 1 a 3 gg,	Consiglio di classe
	11. allontanamento dalla scuola non autorizzato	sospensione da 3 a 5 gg,	Consiglio di classe
	12. assenze dalle lezioni all'insaputa dei genitori	sospensione da 3 a 7 gg,	Consiglio di classe
	13. tenere un comportamento scorretto e irrispettoso/denigratorio nei confronti del personale della scuola	sospensione da 1 a 7 gg,	Consiglio di classe

	14. danneggiamento volontario di attrezzature, strutture e ambienti scolastici	nota disciplinare ed eventuale sospensione fino a 15 gg.	Docente Consiglio di classe
	15. violazione delle norme di sicurezza	sospensione da 1 a 15 gg,	Consiglio di classe
	16. commettere furti	sospensione da 3 a 15 gg,	Consiglio di classe
	17. usare in modo improprio e diffondere dati personali altrui, acquisiti anche tramite cellulari o altri dispositivi elettronici secondo quanto riportato dal Regolamento relativo al contrasto del bullismo e cyberbullismo	sospensione da 3 a 15 gg, e segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al DS secondo apposito modulo per valutazione / analisi / istruttoria relativa ai fatti ed attivazione di opportuni interventi e/o opportune procedure.	Consiglio di classe
	18. comportamento aggressivo e minaccioso/verbalmente violento/diffamatorio sia in presenza, sia via web (riconducibile anche a fenomeni di bullismo e cyberbullismo).	sospensione da 3 a 15 gg, stabiliti dal C.d.C. Vista la tipologia della mancanza, la sospensione può essere soggetta a percorsi riparativi. Comunque, il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sette/decimi.	Consiglio di classe
	19. atti di bullismo e cyberbullismo come impersonificazione, outing estorto, flaming, harassment, denigrazione, stickers con riprese/foto avvenute in collegamento on line, esclusione da gruppi creati per lavori di classe	nota disciplinare; per i casi più gravi sospensione da 1 a 15 gg. Vista la tipologia della mancanza, la sospensione può essere soggetta a percorsi riparativi. Comunque, il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può	Docente e Consiglio di classe

		essere superiore a sette/decimi.	
	20. comportamento non conforme al regolamento viaggi e/o visite di istruzione durante le uscite	nota disciplinare; per i casi più gravi sospensione da 1 a 15 gg. Eventuale rimpatrio o rientro.	Docente e Consiglio di classe

TAB. C

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravissime	1. essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche	sospensione da 16 a 20 gg	Consiglio d'Istituto
	2. tenere comportamenti violenti e lesivi della incolumità altrui: atti di bullismo di particolare gravità come pestaggi, estorsioni; atti di cyberbullismo come sexting e cyberstalking	sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio d'Istituto
	3. spacciare sostanze stupefacenti o alcoliche	sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio d'Istituto
	4. detenzione/uso di armi o altri oggetti che mettano a rischio o attentino all'incolumità fisica delle persone	Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni	Consiglio d'Istituto
	5. reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio d'Istituto
	6. atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	La durata dell'allontanamento è superiore ai 15 giorni ed è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo	Consiglio d'Istituto
	7. reiterazione di comportamenti gravi riferiti a bullismo e cyberbullismo (TAB. B) o di comportamenti gravissimi di cui alla presente tabella C	Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni	Consiglio d'Istituto

ART. 7 - Organi competenti a comminare le sanzioni

Il singolo docente.

Il Consiglio di Classe, che quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori.

Il Consiglio di Istituto, esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

I genitori e gli allievi che fanno parte del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto ricevono la designazione come incaricato del trattamento dei dati personali.

Nell'eventualità che un membro facente parte dell'organo competente sia direttamente interessato al procedimento in corso, dovrà astenersi dalla partecipazione alle delibere che lo riguardano.

Le deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8 - Aspetti procedurali

L'azione disciplinare verso gli studenti esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo. Ad esso si applica pertanto la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Le fasi del procedimento amministrativo sono:

- a) avvio del procedimento
- b) formalizzazione dell'istruttoria e contraddittorio (esercizio del diritto di difesa che la scuola è obbligata a garantire)
- c) obbligo di conclusione espressa
- d) obbligo di motivazione e termine

a) Avvio del procedimento

Il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico attraverso la contestazione scritta degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente.

Per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola (sospensione) o sanzioni alternative, l'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in forma scritta.

b) Formalizzazione dell'istruttoria e contraddittorio

La contestazione contiene una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri di cui allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, così come codificati nel presente Regolamento, e indica la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

La contestazione scritta degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggiore età. Per gli studenti maggiorenni, copia della contestazione è comunque trasmessa alla famiglia per conoscenza. Il testo della contestazione degli addebiti contiene l'invito allo studente e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure posta certificata o raccomandata a mano con sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda atti o episodi di bullismo e/o cyberbullismo, la segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico viene inoltrata secondo apposito modulo di prima segnalazione, allegato al relativo Regolamento e Codice interno Approvato con Delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 27/01/2025. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni il Dirigente Scolastico, contestualmente, convoca in seduta straordinaria il Consiglio di classe.

Per le sanzioni che possano prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto, con procedura d'urgenza qualora le circostanze lo richiedano.

L'audizione dello studente minorenni può essere effettuata dal Dirigente (o da un collaboratore suo delegato) e dal coordinatore di classe in sede separata, oppure immediatamente prima del Consiglio di classe, convocato con tutte le sue componenti, che deciderà sulla sanzione per le mancanze più gravi.

L'audizione viene formalizzata in forma scritta anche con annotazione a verbale del Consiglio di classe delle dichiarazioni delle parti.

Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, l'audizione avviene alla presenza dei membri che compongono l'organo collegiale, con annotazione a verbale delle dichiarazioni delle parti.

c). Obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine

Terminata la fase "istruttoria", l'organo preposto adotta la decisione rispetto alla sanzione disciplinare.

La comunicazione della sanzione viene effettuata dal Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dell'alunno (DM 16.11.1992 art. 3). Nel provvedimento finale è indicata alla famiglia la possibilità di ricorrere all'Organo di garanzia.

La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento temporaneo dalla scuola può essere convertita in "attività alternative" o prevedere una misura accessoria, come previsto dall'Articolo 3.

L'irrogazione della sanzione prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

ART. 9 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 10.

L'atto di impugnazione viene presentato contro eventuali vizi di forma o vizi procedurali del provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, all'organo di garanzia.

L'impugnazione è un atto scritto dallo studente/essa o genitore, documentato e/o sostenuto da testimoni; esso deve indicare i motivi dell'impugnazione, evidenziando i vizi del provvedimento, o i fatti, anche nuovi, che non siano stati adeguatamente considerati e che si ritiene possano comportare la revisione o anche l'annullamento della sanzione. L'atto di impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione. L'organo di garanzia può accogliere o no l'impugnazione, motivando per iscritto la sua decisione.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, l'organo di garanzia può disporre la riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione.

ART. 10 - Organi di garanzia

L'organo di garanzia è l'organo a cui ci si può rivolgere al fine di impugnare un provvedimento disciplinare.

Sono previsti due Organi di Garanzia: uno interno alla scuola e un Organo di Garanzia Regionale.

Organo di Garanzia interno

E' sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto da non meno di 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia è designato alla prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto. Vengono designati anche i membri supplenti.

Il docente e il genitore rimangono in carica per la durata del Consiglio d'Istituto, lo studente rimane in carica un anno.

L'Organo di Garanzia deve ricevere l'atto di impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia entro cinque giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

L'Organo di Garanzia si riunisce alla presenza di tutti i suoi membri e, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità di un membro (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore), interviene un membro supplente.

All'inizio della riunione viene individuato il segretario che redigerà il verbale seduta stante. L'Organo di Garanzia, previo esame della documentazione relativa all'impugnazione presentata, delibera a maggioranza se accogliere o meno l'atto di impugnazione. Nel caso di accoglimento, stabilisce la riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione, alla presenza di uno o più membri dell'Organo di Garanzia indicati dall'Organo di Garanzia stesso.

L'Organo di Garanzia comunque si esprime, di norma, salvo impedimenti documentati, in merito all'impugnazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'atto stesso con provvedimento motivato.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se adottate in presenza della maggioranza dei membri effettivi o supplenti (TRE). I membri dell'Organo di Garanzia devono comunque esprimere il loro voto durante le deliberazioni.

L'Organo di Garanzia decide - su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Organo di garanzia regionale

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nel presente regolamento d'Istituto.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale (di seguito OGR) che resta in carica per due anni scolastici ed è composto da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, tre docenti e un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale. Tale parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'OGR abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

I reclami all' Organo di Garanzia Regionale dell'USR Lombardia devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata drlo@postacert.istruzione.it - non saranno presi in considerazione i reclami presentati tramite posta elettronica ordinaria (PEO).

Si riporta il link alla pagina dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia: <https://www.mim.gov.it/web/usr-lombardia/organismi-di-garanzia-regionali>